

Criteri di presentazione per l'anno 2016 delle domande di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 e ss.mm.

A) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER L'ANNO 2016

1. Regole generali

Le prestazioni di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente per le crisi che coinvolgono unità produttive situate nel territorio regionale, saranno garantite tenuto conto dei criteri esplicitati nel presente documento, in conformità al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 (entrato in vigore il 4 agosto 2014), compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione della Regione Emilia-Romagna, e solo dopo che siano stati utilizzati **tutti** gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.).

I criteri e le procedure di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, così come modificato dalla Legge di Stabilità dello Stato per il 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, costituiscono il quadro normativo per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga riferiti a periodi dell'anno 2016.

I trattamenti sono concessi, ove i prestatori di lavoro aventi diritto siano dipendenti di:

- imprese non soggette alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015;
- imprese soggette alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 **se attivi**, che abbiano superato i limiti temporali di concessione disposti dalla normativa stessa,
- imprese che, pur soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 **se attivi**, non sono in possesso dei requisiti d'accesso a tali ammortizzatori "ordinari",

e che effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva con riferimento alle seguenti **causali**:

- a) Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili a imprese e lavoratori

- b) Situazione aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato
- c) Crisi aziendali
- d) Ristrutturazioni e riorganizzazioni

Le domande di cassa integrazione guadagni in deroga non sono più sottoposte a limiti di giornate e di ore, pertanto viene individuata un'unica tipologia di trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGS).

Per le imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo, anche senza cessazione di beni) contenute nella Legge Fallimentare e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui al Decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012, di attuazione della Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Gli accordi di mobilità di cui alla Legge 223/1991 che prevedono l'esodo volontario dei lavoratori, al fine di ridurre gli esuberi, non precludono il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga.

La sussistenza dei requisiti di accesso agli ammortizzatori in deroga di cui al DI 83473/2014 devono essere dichiarati da parte delle imprese richiedenti, attraverso le forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su apposito modulo predisposto dal Servizio Lavoro regionale, disponibile sul sito tematico <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/crisi-occupazionale>, nonché sul sito "Amministrazione trasparente" sezione "Attività e procedimenti", sotto-sezione "Tipologia di procedimento":

<http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/attivita-e-procedimenti>.

Il Servizio Lavoro provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti, nella misura di almeno il 5% delle richieste pervenute sulla base di un campione costruito ricorrendo al generatore di Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo <Http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>.

2. Decorrenza del trattamento giuridico di cui al D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014

Le disposizioni di cui al presente documento si applicano alle richieste di CIG in deroga per periodi dall'1 gennaio al 31 dicembre 2016 che fanno riferimento ad accordi sindacali stipulati in sede aziendale (punto 8), o agli esami congiunti di svolti presso la Regione (punto 9).

3. Datori di lavoro interessati

Possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente solo le imprese di cui agli artt. 2082, 2083 e 2135 del codice civile, comprese le cooperative ed i loro consorzi, riferite a situazioni di cui alle causali esplicitate al punto 1. che coinvolgono unità operative situate nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Come per l'anno 2015, a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1108/2015 e della comunicazione della Divisione III della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del Lavoro n. 40/7518 del 26/3/2015, il Servizio Lavoro provvederà ad effettuare l'istruttoria delle domande di CIG in deroga presentate dagli **studi professionali**, la **concessione** dei trattamenti di integrazione salariale in deroga è **subordinata alla pronuncia nel merito da parte del TAR del Lazio**.

4. Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente i lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

5. Requisiti di anzianità aziendale dei lavoratori

I lavoratori possono fruire dei trattamenti di cassa integrazione in deroga se in possesso di una anzianità lavorativa relativa all'ultimo contratto di lavoro presso l'impresa di **almeno dodici mesi** alla data di inizio del periodo dell'intervento di integrazione salariale, che sono sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni ad orario ridotto.

Sono ammesse eccezioni esclusivamente nei seguenti casi:

- Per i lavoratori somministrati l'anzianità aziendale è verificata presso l'agenzia di somministrazione in quanto datore di lavoro,
- In caso di sostituzione di appalto l'anzianità aziendale per accedere alla CIG non trova applicazione, fermo restando che tale operazione non prevede una interruzione dell'attività tra un appalto e l'altro. In questo caso l'assunzione nel nuovo appalto non deve generare una nuova condizione di lavoro.

6. Esclusioni

In nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente **può essere concesso** ai lavoratori:

- occupati presso datori di lavoro non imprenditori di cui all'art. 2082, 2083 e 2135 del codice civile (*).

- in caso di cessazione di attività dell'impresa, anche parziale
- in possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di meno di dodici mesi alla data di inizio del trattamento,
- beneficiari di pensioni di anzianità o di vecchiaia che contestualmente continuano a prestare la propria attività lavorativa.

(*) La lettera del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del Lavoro n. 40/5425 del 24/11/2014 riporta quanto segue: "Sono invece escluse della possibilità di richiedere il trattamento, in via meramente esemplificativa, **tra le altre**, le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali. Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle disposizioni relative al trattamento di mobilità in deroga." Per meglio individuare **gli altri** datori di non imprenditori si fa riferimento alla lettera del Ministero del Lavoro n. 5/25244/13/MOB del 14/2/21995 che elenca tra datori di lavoro non imprenditori chi svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (organizzazione di tendenza), ovvero gli studi professionali, le organizzazioni di volontariato laico, i circoli sportivi e ricreativi.

7. Durata del trattamento di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente

- a) Per le imprese **non** soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015, o per quelle imprese che, pur se soggette a tali discipline non sono in possesso dei requisiti di accesso, in relazione a ciascuna attività produttiva, il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere concesso per un periodo **non superiore a tre mesi nell'anno 2016**, in relazione a ciascuna unità produttiva (il cantiere è considerato in analogia all'unità produttiva).
- b) Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 **se attivi**, il superamento dei limiti temporali disposti dalla normativa stessa può essere disposto **unicamente** in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva e comunque per un periodo **non superiore a tre mesi nell'anno 2016** in relazione a ciascuna unità produttiva (il cantiere è considerato in analogia **all'unità** produttiva).

Nel computo dei periodi indicati nei precedenti punti a) e b) si considerano tutti i periodi di integrazione di salariale in deroga riferiti all'anno 2016 precedentemente

concessi anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa.

I lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina nazionale in materia di CIG ordinari e straordinaria e alla disciplina dei Fondi di solidarietà **se attivi** di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015, devono quindi essere ammessi **in via prioritaria** ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, **ove ne sussistano le condizioni di accesso**, come previste e disciplinate dai rispettivi Regolamenti.

8. Verbale di accordo sottoscritto in sede sindacale

L'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga deve risultare da un accordo collettivo intervenuto tra l'impresa e le rappresentanze sindacali aziendali, organizzazioni di categoria, che deve essere sottoscritto in sede aziendale **in data antecedente o coincidente la data di inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro. In caso contrario il trattamento di CIG in deroga decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso (V. Circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015).**

In tale accordo dovrà essere indicativamente evidenziato:

- la causale e la durata dell'intervento,
- l'organico dell'azienda e della/e unità produttiva/e e il numero dei lavoratori coinvolti dalle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro per ogni singola unità produttiva,
- gli ammortizzatori ordinari e/o in deroga richiesti nell'anno dell'intervento,
- la previsione dell'utilizzo della CIG in deroga nel periodo di riferimento. In questo caso il numero di ore richiesto nella domanda non potrà superare il limite orario previsto nell'accordo,
- La presenza dei requisiti di cui di cui al Decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012, di attuazione della Legge 28 giugno 2012, n. 92 in caso di ammissione a procedura concorsuale di cui al precedente punto 1.,
- **eventuale programmazione degli strumenti di flessibilità nel caso in cui non vengano utilizzati prima dell'inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro.**

9. Esame congiunto.

In caso di mancato accordo o di mancato svolgimento del confronto in sede sindacale, su richiesta dell'azienda o delle organizzazioni sindacali, la Regione provvederà alla

convocazione delle Parti sotto indicate affinché sia svolto l'esame congiunto **entro 20 giorni** dal ricevimento della richiesta. Le procedure sono svolte e sottoscritte dalla Regione Emilia-Romagna, prevedendo l'intervento delle Associazioni imprenditoriali regionali, delle Organizzazioni sindacali regionali confederali, delle Organizzazioni sindacali di categoria regionali e territoriali interessate. **In questo caso le sospensioni e/o riduzioni dell'attività lavorativa potranno decorrere dalla data di richiesta dell'esame congiunto.**

10. Modalità e termini di presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga

Fatta eccezione per le domande presentate da aziende soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo, anche senza cessazione di beni) contenute nella Legge Fallimentare e successive modifiche, la presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni in deroga deve avvenire attraverso l'invio telematico attraverso il sistema SARE già in uso per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, **entro 20 giorni** dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro corredate dall'accordo sindacale *sottoscritto in sede aziendale in data antecedente o coincidente la data di inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro*. **In caso di presentazione tardiva della domanda con modalità telematica, il trattamento di cassa integrazione in deroga decorrerà dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione telematica della stessa.**

Tenuto conto dei tempi necessari per la formalizzazione delle procedure stesse, il termine di 20 giorni indicati al paragrafo precedente non si applica alle imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo, anche senza cessazione di beni) contenute nella Legge Fallimentare e successive modifiche.

Le domande dovranno essere altresì inviate su supporto cartaceo, con adempimento dell'obbligo di bollo, secondo la normativa vigente, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione regionale Cultura, Formazione e Lavoro – Servizio Lavoro – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna (7° piano stanza 714). Alla domanda dovranno essere allegati:

- il verbale d'accordo sindacale di cui al precedente punto 8 o l'esame congiunto di cui al punto 9.
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al DI n.83473 del 1° agosto 2014, corredata da fotocopia del documento valido d'identità del dichiarante di cui al precedente punto 1.

Il modello di dichiarazione sostitutiva sopra richiamato è predisposti dal Servizio Lavoro ed è disponibile sul sito tematico <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/crisi-occupazionale>, nonché sul sito "Amministrazione trasparente" sezione "Attività e procedimenti", sotto-sezione

"Tipologia di procedimento":

<http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/attivita-e-procedimenti>

Per l'anno 2016 le imprese potranno presentare la domanda di cassa integrazione guadagni in deroga **per un periodo massimo di tre mesi. Ogni domanda non potrà avere durata inferiore ad un mese.**

E' consentito presentare istanza di concessione del trattamento di CIG in deroga in attesa di risposta a precedente richiesta di fruizione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria di cui al Dlgs. 148/2015 alle autorità competenti. In questo caso l'autorizzazione dei trattamenti in deroga da parte della Regione è condizionata al diniego di concessione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria per mancanza dei requisiti di accesso da parte della legislazione nazionale.

11. Rettifica delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga

E' possibile rettificare le domande di cassa integrazione guadagni in deroga entro sette giorni dall'invio telematico di cui al punto precedente, attraverso l'apposita funzionalità del sistema informatico SARE, tenendo conto del rispetto dei termini di invio di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro.

Non è in alcun modo possibile effettuare rettifiche nel caso in cui la domanda sia stata già inserita nell'elenco delle domande in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale approvato con atto della Giunta regionale.

12. Concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga

La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, previa istruttoria del Servizio Lavoro regionale da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo. Le relative prestazioni saranno quindi erogate dall'INPS solamente a seguito di verifica sulla disponibilità finanziaria effettuata dall'INPS stessa.

La richiesta di chiarimenti o di integrazioni sospendono il suddetto termine (art. 17 L.R. 32/1993)

13. Comunicazione della effettiva fruizione delle prestazioni alla Regione e all'INPS

Al fine di consentire alla Regione di quantificare l'onere del finanziamento connesso alle domande presentate, entro il **venticinquesimo** giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, le imprese devono comunicare mensilmente per via telematica attraverso il SARE, il reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in termini di giorni e ore complessive utilizzate nel corso del mese. La suddetta comunicazione del consuntivo mensile relativo ai lavoratori, giorni e ore di cassa integrazione in deroga utilizzate dovrà sempre essere fornita anche se pari zero.

Le autorizzazioni degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga sono condizionate dal fatto che dalla comunicazione di cui sopra risulti un utilizzo effettivo delle prestazioni in deroga riguardante il periodo richiesto.

Al fine dell'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, entro il suddetto termine le imprese hanno altresì l'obbligo di inviare mensilmente all'INPS i modelli SR41, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dall'INPS stesso.

14. Disciplina nel settore dell'edilizia.

In caso di presenza di più imprese nei cantieri, i vincoli di concessione degli ammortizzatori in deroga riguardano esclusivamente ciascuna singola impresa.

Il cantiere edile è considerato in analogia all'unità produttiva.

B) MOBILITA' IN DEROGA

1. Requisiti di accesso dei soggetti interessati

Possono accedere ai trattamenti di mobilità in deroga i lavoratori disoccupati ai sensi del Dlgs 150 del 14 settembre 2015, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ("lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine") che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro (es. indennità di mobilità, disoccupazione

speciale, NASPI o altro tipo di disoccupazione, ecc.) e che provengono da unità operative situate nel territorio dell'Emilia-Romagna di imprese come definite al precedente paragrafo A) 6.

2. Durata del trattamento di mobilità in deroga:

Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal **1 gennaio 2016**, è concesso il trattamento di mobilità in deroga **per un massimo di quattro mesi non prorogabili**. La cessazione dei rapporti di lavoro deve risultare da un accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale. Non potranno essere concessi trattamenti di mobilità in deroga per periodi non continuativi rispetto all'evento del licenziamento (messaggio INPS n. 7189 del 27/11/2015).

3. Procedura di richiesta dei trattamento di mobilità in deroga:

Le domande di mobilità in deroga devono essere inviate dalle imprese esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema SARE già in uso per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, corredate dall'accordo sindacale di cui al punto 2. che precede.

In casi di eventuale irreperibilità degli imprenditori le domande di accesso ai trattamenti di mobilità in deroga potranno essere formulate dalle organizzazioni sindacali secondo le modalità sopra specificate, previa richiesta da parte delle organizzazioni sindacali stesse di esame congiunto alla Regione.

4. Istruttoria delle domande di mobilità in deroga da parte del Servizio Lavoro

Il Servizio Lavoro provvederà all'istruttoria delle le domande di mobilità in deroga inviate dalle imprese tramite il SARE. Il Servizio Lavoro provvederà altresì ad effettuare la verifica presso il Centro per l'Impiego competente dello stato di disoccupazione ai sensi del Dlgs 150/2015, nonché della tipologia contrattuale del rapporto di lavoro e delle motivazioni della relativa cessazione, nonché presso l'INPS competente per verificare il possesso dei requisiti per beneficiare di un trattamento di disoccupazione di varia natura di cui alla normativa vigente.

La richiesta di chiarimenti o di integrazioni sospendono il suddetto termine (art. 17 L.R. n. 32/1993).

5. Concessione dei trattamenti di mobilità in deroga

La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà ad individuare le domande di mobilità in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, previa istruttoria del Servizio Lavoro regionale. Le relative prestazioni saranno erogate dall'INPS solamente a seguito di verifica sulla disponibilità finanziaria effettuata dall'INPS stessa.

6. Presentazione domanda all'Inps da parte dei lavoratori

I lavoratori interessati, a pena di decadenza, dovranno presentare la relativa istanza all'INPS entro 60 giorni dalla data del licenziamento o, alla data della delibera della Giunta regionale di cui sopra se posteriore alla data di licenziamento.

La verifica dei requisiti soggettivi dei lavoratori inseriti nell'elenco delle domande approvate dalla delibera di Giunta Regionale, di cui al punto 5 che precede, del rispetto dei termini di cui sopra è effettuata dall'INPS in occasione della liquidazione delle prestazioni.

C) PRIVACY

1. Indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii è il Responsabile del Servizio Lavoro.

2. Titolare e Responsabili del trattamento privacy

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore della Direzione Regionale Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.